VERBALE DI INCONTRO

Addì 17 dicembre 2003 si sono incontrate FEDERTURISMO e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL, nell'ambito della trattativa per il rinnovo del CCNL "Per i Dipendenti da Aziende dell'Industria Turistica" 10.2.1999.

Le Parti - con riferimento ai "Verbali di incontro" del 31.7.2003, 24.9.2003, 4.11.2003 - hanno convenuto di proseguire l'odierno incontro in data 21 gennaio 2004 per pervenire all'Accordo di rinnovo.

In questa attesa e con il fine di assicurare ai dipendenti delle aziende aderenti a Federturismo un trattamento economico omogeneo rispetto a quello del settore, le Parti hanno convenuto quanto segue:

1. Con le retribuzioni dei mesi di dicembre 2003 e gennaio 2004 sarà erogato, a titolo di anticipazione sui futuri aumenti contrattuali, a tutti i lavoratori in forza un importo lordo mensile di 70,00 € al 4° livello, comprensivo della I.V.C., così come indicato nella tabella seguente che, per i lavoratori a tempo parziale saranno riproporzionati in rapporto alla loro ridotta prestazione

Livello	Importi Lordi
QA	99,75
QB	92,17
1°	86,33
2°	78,75
3°	74,08
4°	70,00
5°	65,92
6°s	63,00
6°	62,42
7°	58,33

Gli importi di cui sopra avranno validità sulle competenze dirette e differite.

2. Con la retribuzione del mese di gennaio 2004 verrà erogato a tutti i lavoratori a tempo indeterminato in forza, ad eccezione di quelli dipendenti da Imprese di Viaggi e Turismo ai quali tale importo verrà erogato con la retribuzione del mese di marzo 2004, un importo lordo forfettario nelle misure di cui alla seguente tabella:

Livello	Importi lordi forfettari
QA	210,00
QB	210,00
1°	180,00
2°	180,00
3°	180,00
4°	160,00
5°	160,00
6°s	130,00
6°	130,00
7°	130,00



Per gli apprendisti gli importi di cui alla tabella precedente, saranno proporzionalmente ridotti sulla base di quanto percentualmente indicato all'art. 45 del CCNL Federturismo 10.02.1999.

Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale gli importi, di cui alla precedente tabella, verranno erogati proporzionalmente al loro orario di lavoro.

Per i dipendenti a tempo indeterminato che non avessero prestato servizio in modo continuato nel periodo 1° gennaio 2002 – 30 giugno 2003, gli importi di cui alla precedente tabella verranno riproporzionati in ragione di diciottesimi.

Ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato l'importo di cui sopra verrà erogato, unitamente alle competenze di fine rapporto, riproporzionato in diciottesimi in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato nel periodo 1.1.2002 – 30.6.2003, a condizione che il servizio complessivamente svolto sia superiore a 2 mesi interi di lavoro, intendendosi per tali le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.

